



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 Del 17/12/2021

OGGETTO: Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 30.06.2022.

L'anno **duemilaventuno** addì diciassette del mese di **dicembre** alle ore 13:50 e seguenti, si è riunita la Giunta Municipale nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
Giuseppe Virga	Sindaco	X	
Maria Rita Lazzara	Vice Sindaco	X	
Antonino Bucaro	Assessore		X
Vincenza Urso	Assessore		X
Matteo Scirè	Assessore	X	
TOTALE		3	2

Il Sindaco, verificato il numero legale per la legittima convocazione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Letizia Careri, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO su istruttoria della Responsabile del Settore I
(giusta Determinazione sindacale n. 3 del 2019)

*attestando entrambi di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale,
né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento interno*

sottopongono alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione

Premesso che:

- ✓ il Dott. Camarda, Responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo Ente, è stato assunto quale istruttore direttivo contabile (cat. D), a seguito della selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del Tuel, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, fino al 2022, con contratto di diritto privato;
- ✓ con Atto n. 125/2020, da qui intendersi integralmente riportato e trascritto, unitamente agli atti in esso citati, la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Campofelice di Fitalia, già adottato dallo stesso con Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020, immediatamente eseguibile, per l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 - a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel), presso il predetto Comune, nel seguente modo:
 - n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311
 - n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso)per un totale di sedici ore settimanali dalla data di sottoscrizione della convenzione al 28 febbraio 2021; al fine di disciplinare e definire le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ la convenzione è stata siglata tra i Comuni e da questo Ente in data 23.11.2020;
- ✓ la convenzione prevede, all'art. 2 punto 2, che *per l'eventuale proroga, nel termine massimo stabilito dalle vigenti normative, sarà sufficiente la richiesta formale del Comune di Campofelice di Fitalia e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Altavilla Milicia;*
- ✓ con Deliberazione n. 16 del 1.03.2021 la Giunta comunale di Altavilla Milicia ha deliberato *di confermare la convenzione con il Comune di Campofelice di Fitalia, siglata tra gli Enti in data 23.11.2020, giusta Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020 e n. 125/2020 del Comune di Altavilla Milicia, sino al 31.12.2021, salvo proroghe, per l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 - a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel), presso il predetto Comune di Campofelice di Fitalia, nel seguente modo: n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311 e n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso), per un totale di sedici ore settimanali, autorizzando lo stesso dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311, allo svolgimento dell'incarico di che trattasi e dando mandato alla Responsabile del Settore I per il compimento degli atti conseguenti alla deliberazione;*
- ✓ che in ossequio alla Deliberazione n. 16/2021 la Responsabile del Settore I, in data 1.03.2021 con prot. n. 3745, ha trasmesso l'atto autorizzativo del Comune di Altavilla Milicia all'utilizzo da parte del Comune di Campofelice di Fitalia del Dott. Camarda, nelle forme e modalità su indicate e fino al 31.12.2021.

Vista la nota del Comune di Campofelice di Fitalia, prot. n. 6225 del 2.12.2021, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 21925 del 3.12.2021, con la quale richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della convenzione stipulata tra il Comune di Altavilla Milicia e Campofelice di Fitalia, la proroga dell'autorizzazione all'utilizzo del Dott. Domenico Camarda dal 1.01.2021 al 30.06.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali, e art. 1 co. 124 della L. 145 del 30.12.2018 – Legge di Bilancio 2019 per n. 4 ore settimanali.

Dato atto:

- ✓ che l'istanza del Comune di Campofelice di Fitalia non è generica, delimita il periodo indicato ed è ristretta ad un arco temporale definito;
- ✓ che il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di che trattasi fino al 30.06.2022, giusta nota prot. n. del 22835/2021.
- ✓ che il Dott. Camarda in atto svolge il proprio incarico presso il Comune di Campofelice di Fitalia fino al 31.12.2021, senza arrecare pregiudizio alle attività svolte presso il Comune di Altavilla Milicia.

Richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ il comma 2, secondo cui *le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;*
- ✓ il comma 5, secondo cui *in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;*
- ✓ il comma 7, secondo cui *i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*
- ✓ il comma 8, secondo il quale *le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dei dipendenti stessi.*

Visto l'art.1, co. 557, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che dispone: *“I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”.*

Richiamata la Circolare n. 2 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, che ha acquisito il parere del C.d.S. n. 2141 espresso nell'adunanza del 25.05.2005, nella quale si afferma che:

- ✓ *la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della L. 331/2004, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;*
- ✓ *che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale;*
- ✓ *che l'utilizzazione è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, che esercita la potestà autorizzatoria;*
- ✓ *che a questi fini è prevista la possibilità che gli enti sottoscrivano convenzioni per lo svolgimento coordinato delle funzioni e dei servizi determinati*

Richiamati, altresì:

- ✓ *il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (UPPA) n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ritiene che la norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta scrittura dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge finanziaria 2008;*
- ✓ *la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 26.05.2014, con la quale si acquisisce il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 03764/2013, adunanza di Sezione dell'11.12.2013, nel quale è riconosciuta la possibilità di conferire la responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, allorché si assicuri il rispetto dei limiti indicati in parere ed in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro;*

Visto l'art.1, comma 124, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*

Visto l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, ai sensi del quale: *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo; la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;*

Richiamato il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise n. 109/2017 secondo il quale *l'attuale quadro normativo non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.s. scavalco condiviso e dello scavalco d'eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D. Lgs. n. 66/2003 di 48 ore lavorative settimanali.....e che il comune istante dovrà verificare sul piano contabile che nella concreta fattispecie:*

- *in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco condiviso" siano rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;*
- *in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza", la stessa sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010.*

Richiamata la Deliberazione n. 10 del 19.05.2020 della Corte dei conti con la quale precisa *che la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.... «Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore».*

Visto l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 che richiama la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, con riferimento alle retribuzioni di posizione e di risultato.

Visto l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale *"Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia".*

Ritenuto, sulla base degli atti istruttori:

- ✓ che l'utilizzo condiviso del Dott. Camarda riveste carattere temporaneo, sino al 30.06.2022 salvo proroghe;
- ✓ che l'utilizzazione condivisa avviene nel rispetto del limite fissato di n. 48 ore lavorative settimanali, di cui all'art. 5 del D. Lgs.66/2003;
- ✓ che l'importo è versato dal Comune di Campofelice di Fitalia al Comune di Altavilla Milicia, quale sostituto d'imposta, che provvede ad erogarli al dipendente. La relativa spesa è figurativamente mantenuta dal Comune di provenienza, ai fini dell'applicazione della normativa sulla spesa del personale;
- ✓ che l'utilizzazione del Dott. Camarda, Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, non si pone in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- ✓ che non sussistono incompatibilità, divieti, impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da Regolamenti comunali;
- ✓ che non risultano, in atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali con l'incarico in oggetto;
- ✓ che il Comune di Campofelice di Fitalia, nella propria deliberazione su indicata, attesta di rispettare, computando la spesa per il Dott. Camarda, il limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.Lgs. n. 78/2010, in relazione alla soglia massima stabilita, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n. 15/2018, giusta

- Deliberazione di G.C. n. 20 del 25/02/2020; nonché gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;
- ✓ che il Comune di Campofelice di Fitalia ha popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Considerato che l'utilizzo condiviso consente al dipendente un arricchimento professionale mediante l'acquisizione di esperienza in contesti diversi e non arreca pregiudizio al servizio reso.

Considerato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14 (RAL 670 e RAL 1554 Orientamenti applicativi).

Vista la nota prot. n. 22434/2021, inerente l'articolazione di svolgimento dell'utilizzo.

Visti:

- ✓ l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente nella regione siciliana;
- ✓ i vigenti CCNL relativi al comparto "Regioni-Autonomie locali"
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- ✓ il D. Lgs 165/2001;
- ✓ la L. 241/90 e ss.mm. e ii.
- ✓ la L.R. n. 30/2000;
- ✓ il vigente Statuto Comunale
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il piano anticorruzione anno 2021/2023, approvato con Deliberazione n. 60/2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dalla Responsabile del Settore I, anche in sostituzione del Responsabile del Settore economico finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 de D. Lgs. 267/2000 e Determinazione sindacale n. 3/2019.

PROPONE

di approvare quanto in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo e conseguentemente:

- 1. di confermare** la convenzione con il Comune di Campofelice di Fitalia, siglata in data 23.11.2020 tra gli Enti, giusta Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020 e n. 125/2020 del Comune di Altavilla Milicia e prorogata al 31.12.2021 giusta Deliberazione della Giunta comunale di questo Ente n. 16/2021, disciplinante l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 - a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel) presso il predetto Comune di Campofelice di Fitalia, **prorogandone ulteriormente gli effetti dal 1.01.2022 al 30.06.2022**, nel seguente modo:

–n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311

–n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso)

per un totale di sedici ore settimanali, **autorizzando** lo stesso dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311, allo svolgimento dell'incarico di che trattasi.

2. **di dare mandato** alla Responsabile del Settore I per il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
3. **di incaricare** l'Ufficio del personale delle pubblicazioni e comunicazioni previste per legge, nonché degli adempimenti inerenti la spesa scaturente dalla convenzione.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/91, stante l'istanza del Comune di Campofelice di Fitalia e la prossima scadenza temporale della convenzione al 31.12.2021.
5. **di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio on-*line* e nella pertinente sezione "Amministrazione trasparenti" del Comune.

Altavilla Milicia, 16.12.2021

Per l'istruttoria
La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Virga

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 30.06.2022.**

Per quanto concerne la **Regolarità tecnica**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 16.12.2021

**La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara**

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per quanto concerne la **Regolarità contabile**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 16.12.2021

**La Responsabile del Settore I
In sostituzione del Responsabile del Settore II Economico-finanziario
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara**

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri favorevoli espressi come per legge.

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1. di accogliere ed approvare** la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- 2. dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva, per le motivazioni di cui in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

Giuseppe Virga

L'ASSESSORE ANZIANO

Matteo Scirè

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa. Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2021

- Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 17/12/2021

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Maria Letizia Careri

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993